



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
UFFICIO VII  
**Ambito Territoriale per la Provincia di Bari**  
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125  
e-mail: [usp.ba@istruzione.it](mailto:usp.ba@istruzione.it) - [uspsba@postacert.istruzione.it](mailto:uspsba@postacert.istruzione.it)

Prot. 2955/1 Ufficio II - U.O. II

Bari, 28.08.2012

Direttore coordinatore: Annunziata Tritto

### IL DIRIGENTE

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2012/13 sottoscritto il 24 agosto 2012;

**VISTO** l'Organico dei posti di SOSTEGNO per l'anno scolastico 2012/13 relativo alle AREE : AD00, AD01, AD02, AD03 ed AD04;

**ESAMINATE** le domande del personale docente aspirante alla utilizzazione ed assegnazione provvisoria sui posti di sostegno dell'Istruzione secondaria di 1° e 2° grado;

**VISTO** l'elenco dei posti disponibili;

### DECRETA

art.1) con effetto dal 1° settembre 2012 sono disposte le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali sui posti di sostegno dell'Istruzione secondaria di 1° e 2° grado del personale docente incluso negli elenchi allegati che costituiscono parte integrante di questo provvedimento;

art.2) avverso questo provvedimento è possibile :

- esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art.1 dell'Accordo per la Disciplina Sperimentale di Conciliazione ed Arbitrato sottoscritto il 18 ottobre 2001 presentando la relativa istanza sia all'Ufficio del Contenzioso, sia all'Ufficio di Segreteria del Contenzioso, entrambi costituiti presso questo Centro servizi Amministrativi, nel termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di notifica; in caso di mancato accordo, è possibile deferire la controversia ad un Arbitro secondo le modalità di cui all'art.3 del citato Accordo ovvero, in alternativa, ricorrere al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro secondo il disposto dell'art.63 del D. L.vo n.165/01;
- accedere al tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.65 e ss. del D. L.vo n.165/01;
- adire il Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi dell'art.63 del D. L.vo citato

art.3) i sigg. Dirigenti scolastici sono pregati di comunicare a questo Ufficio solo la mancata assunzione in servizio dei docenti interessati.

IL DIRIGENTE  
G. LACOPPOLA